



**DIPARTIMENTO CULTURA, SPORT, GRANDI EVENTI E PROMOZIONE TURISTICA
DIVISIONE EVENTI E PROMOZIONE TURISTICA - SPORT e TEMPO LIBERO**

ATTO N. DD 7453

Torino, 18/11/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: PROCEDURA DI GARA N. G00806 PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI LEVIGATURA GHIACCIO E PRESTAZIONI COMPLEMENTARI PRESSO IL PALAZZO DEL GHIACCIO TAZZOLI – VIA SANREMO, 67. PERIODO 1 GENNAIO 2026/31 DICEMBRE 2027. APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE. CIG B74A0841F0.

Premesso che le risorse umane presenti presso l'impianto sportivo Palazzo del Ghiaccio Tazzoli non sono sufficienti a garantire con regolarità il servizio, che deve essere assicurato per tutta la durata dell'anno, e che le prestazioni oggetto del servizio richiedono - per la loro esecuzione - una competenza professionale specifica, al fine di garantire il servizio stesso nonché il raggiungimento di un elevato standard qualitativo, necessario sia per gli allenamenti condotti dagli atleti delle numerose società sportive che per tutte le attività agonistiche e manifestazioni sportive locali, nazionali e internazionali ospitate presso il suddetto impianto, la Divisione Eventi e Promozione Turistica - Sport e Tempo Libero ha necessità di esternalizzare il servizio anche per il periodo 1° gennaio 2026/31 dicembre 2027.

Posto che il vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti (n. 411) attribuisce alla suddetta Divisione la competenza per la negoziazione relativa al gruppo merceologico oggetto del presente provvedimento.

Pertanto, con determinazione dirigenziale DD n. 3544 del 12 giugno 2025, parzialmente modificata ed integrata dalla DD n. 3598 del 16 giugno 2025 e dalla DD n. 4009 del 04 luglio 2025, è stata approvata l'indizione della procedura negoziata n. G00806 senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'art. 187 del D.Lgs. 36/2023 e del Libro IV Parte II, da svolgersi in modalità esclusivamente telematica attraverso la piattaforma Maggioli S.p.A. in uso alla Città di Torino, unitamente alla lettera di invito a presentare offerta, comprensiva del disciplinare contenente le modalità di gara e del Capitolato Speciale e dei rispettivi "Allegati", contenenti le condizioni di esecuzione del servizio. Tale procedura è finalizzata all'aggiudicazione della concessione del servizio di levigatura ghiaccio e prestazioni complementari delle due piste presenti presso il palazzo Tazzoli – Via Sanremo, 67 – Torino per una durata di 2 (due) anni a partire dal 01 gennaio 2026. L'affidamento avviene con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. La suddetta lettera di invito è stata

pubblicata sul sito internet della Città di Torino nelle Sezioni Notiziario “Appalti e Bandi” e “Sport e Tempo Libero”, sul portale ANAC “Piattaforma valore legale”, sulla Piattaforma telematica Maggioli S.p.A. a far data dal 07 luglio 2025 con termine di scadenza per la presentazione delle offerte il 28 luglio 2025 alle ore 12.00.00.

Entro la scadenza del suddetto termine perentorio è pervenuta una sola istanza, da parte dell'operatore economico A.S.D. REAL TORINO H.C. - Viale XXV Aprile, 52 – 10133 Torino, P. IVA 08276210013 (attuale concessionario del servizio) che è stata esaminata dalla Commissione giudicatrice, nominata con DD n. 4606 del 29 luglio 2025.

La Commissione, nella prima seduta pubblica del 29 luglio 2025 (All. 1/A), con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia e nel rispetto delle norme e condizioni indicate nella lettera di invito e relativi allegati appositamente predisposti e approvati con DD sopra citate, ha proceduto all'esame dell'istanza pervenuta e della documentazione amministrativa. La Commissione ha deliberato di rinviare a successiva seduta pubblica, fissata alla data del 04 agosto 2025, la valutazione sull'ammissibilità dell'istanza pervenuta da parte di ASD REAL TORINO HOCKEY CLUB, per consentire al concorrente ammesso con riserva di integrare la documentazione presentata. Nella seconda seduta pubblica del 04 agosto 2025 (All. 1/B) si è proceduto ad esaminare le integrazioni documentali richieste al concorrente; la Commissione, ritenuto regolarmente pervenute le integrazioni documentali richieste ed ammesso il concorrente, ha deliberato di proseguire i lavori in forma riservata per l'esame e la valutazione dell'offerta tecnica, che si è svolta nella terza seduta riservata in data 04 agosto 2025 (All. 1/C). Nella quarta seduta pubblica del 05 agosto 2025 la Commissione, dopo aver proceduto con la valutazione dell'offerta economica, ha attribuito al concorrente il punteggio complessivo di 70,78, risultante dal punteggio attribuito per l'offerta tecnica, pari a punti 30,78, sommato al punteggio attribuito all'offerta economica, pari a punti 40,00. La Commissione, data lettura del punteggio complessivo, ha pronunciato la proposta di aggiudicazione a favore della A.S.D. REAL TORINO H.C. - Viale XXV Aprile, 52 – 10133 Torino, P. IVA 08276210013, come risulta dal verbale della seduta (All. 1/D).

I verbali di Commissione di Gara sono parte integrante del presente provvedimento.

Frattanto con DD 3704 del 19 giugno 2025, al fine di garantire la prosecuzione delle attività calendarizzate presso l'impianto sportivo in oggetto, è stata approvata la proroga tecnica ex art. 120 comma 11 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. del servizio di levigatura ghiaccio a favore della A.S.D. REAL TORINO H.C. fino al 31 dicembre 2025, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di gara finalizzata all'individuazione del nuovo concessionario.. Con DD 3760 del 25 giugno 2025 è stata approvata l'appendice al contratto di concessione del servizio su indicato.

Considerato che in data 18/09/2025 si sono concluse le verifiche di legge previste dalla normativa vigente e dato atto che, ai sensi dell'art. 55, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 18, commi 3 e 4 del citato decreto, perché affidamento di contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea, nonché procedura in cui è stata presentata o ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito, si può procedere a dichiarare efficace l'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., a seguito del riscontro positivo delle verifiche sui requisiti di ordine generale e speciale, conclusesi in data 18 settembre 2025, avvalendosi del sistema FVOE istituito dall'ANAC e del portale per la verifica della regolarità contributiva previdenziale ed assistenziale DURC Online.

La Divisione più volte richiamata provvederà a formalizzare il relativo contratto mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.

La durata della concessione del servizio è prevista dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2027.

Per l'esecuzione del servizio di cui trattasi e delle prestazioni complementari nelle due piste, la Città metterà a disposizione del Concessionario n. 2 (due) macchine rasaghiaccio, oggetto di noleggio a carico dell'Amministrazione. Al fine di consentire la piena operatività del servizio a far data dal 1°

gennaio 2026, i macchinari necessari per l'esecuzione del servizio verranno consegnati in tempo utile al concessionario (nella settimana tra il 15 ed il 19 dicembre 2025).

Il concessionario avrà l'obbligo di far sottoporre il proprio personale dipendente alla formazione impartita dalla Ditta per l'uso dei macchinari e pari a n. 16 ore di formazione articolati in n. 2 giorni. La consegna di tali beni risulterà da apposito verbale sottoscritto tra le parti.

Si precisa che i macchinari forniti sono dotati di macchina rasabordi. Il concessionario potrà procurarsi un'altra rasabordi, qualora la ritenesse necessaria secondo la modalità (acquisto e/o noleggio con o senza riscatto finale) che riterrà più opportuno con spese a proprio carico.

Gli interventi di manutenzione sulle macchine saranno comprese nel noleggio dei macchinari a carico della Città e saranno disposte dalla ditta affidataria del servizio di noleggio.

Rimangono esclusi i seguenti casi:

- affilatura e acquisto delle lame;
- uso improprio e negligente dei macchinari da parte del personale impiegato dal concessionario;
- mancato rispetto dei termini di segnalazione di malfunzionamento dei macchinari (2 gg. dall'occorrenza) e/o necessità di manutenzione periodica.

Nelle ipotesi su indicate il concessionario risponderà con spese a proprio carico e nulla potrà pretendere dall'Amministrazione a titolo di compartecipazione alla spesa in toto e/o parziale.

Il concessionario inoltre provvederà alle prestazioni indicate negli atti di gara e nella relazione tecnica prodotta in sede di offerta, cui integralmente si fa rinvio.

Il concessionario dovrà versare il canone annuo, incrementato della percentuale in rialzo offerta rispetto al canone annuo posto a base di gara (€ 12.000,00 IVA 22% compresa), pari al 39,99%, per un totale di € 16.798,80 di cui € 3.029,29 di IVA al 22% sugli esercizi finanziari 2026 e 2027.

Con separato provvedimento si provvederà all'accertamento dei canoni dovuti per gli esercizi finanziari 2026 e 2027, nonché a specificare le modalità di corresponsione.

Il concessionario, quale controprestazione del servizio, potrà riscuotere da Società/Associazioni Sportive/Federazioni Sportive la tariffa a passaggio/servizio offerta in sede di gara, risultante dalla seguente offerta economica: percentuale di ribasso offerto per passaggio/servizio rispetto al costo orario a base di gara di € 20,80 al netto di IVA (rif. Delibera Giunta Comunale – tariffe impianti sportivi – n. 329 del 10 giugno 2025) pari all'8,99%, per un totale pari ad € 19,08 al netto di IVA; il concessionario dovrà pertanto applicare tale tariffa, che sarà impegnativa per tutta la durata contrattuale e non potrà essere soggetta a revisione alcuna, fatto salvo per l'adeguamento ISTAT. Nella tariffa si intendono compresi sia il servizio di levigatura ghiaccio delle due piste dell'impianto sia gli interventi aggiuntivi indicati nel Disciplinare tecnico (**AII. 2A**).

L'Amministrazione si riserva di verificare la qualità del servizio offerto dal concessionario, mediante la somministrazione di questionari volti a rilevare il grado di soddisfazione degli stakeholders.

Le modalità e la eventuale periodicità con le quali potranno essere condotte le indagini conoscitive durante la vigenza della concessione saranno comunicate al concessionario con congruo anticipo dall'Amministrazione.

Analogamente il concessionario dovrà provvedere a verificare il grado di soddisfazione degli stakeholders, così come indicato nella relazione tecnica prodotta unitamente agli altri documenti di gara, cui si rinvia.

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 118/2011, così come integrati e corretti con il D.Lgs. 126/2014 e s.m.i.

Il presente provvedimento non rientra, per natura o contenuti, tra quelli assoggettati alle disposizioni in materia di valutazione di impatto economico. Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella Sezione Internet "Amministrazione Aperta".

La Responsabile del Procedimento è la Funzionaria in E.Q. della Divisione Eventi e Promozione

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;

DETERMINA

1. di approvare le risultanze delle gara e gli allegati verbali delle sedute della Commissione Giudicatrice (All. 1/A, 1/B, 1/C e 1/D) relativi alla procedura di gara n. G00806 per la concessione del servizio di levigatura ghiaccio e prestazioni complementari secondo quanto previsto dal Disciplinare e dal Capitolato di gara approvati con determinazione dirigenziale DD 3544 del 12 giugno 2025 e s.m.i., citate in premessa;
2. di approvare l'aggiudicazione della procedura di gara n. G00806 per l'affidamento in concessione del servizio di levigatura ghiaccio e prestazioni complementari, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., a favore della A.S.D. REAL TORINO H.C. - Viale XXV Aprile, 52 – 10133 Torino – C.F./ P.IVA 08276210013, nella persona del Legale Rappresentante, con un punteggio totale di 70,78/100, alle condizioni tutte indicate nella Lettera d'Invito e nel Capitolato di gara, nonché nella relazione tecnica prodotta dall'operatore economico in sede di gara;
3. di dare atto che la concessione decorrerà dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2027, al fine di consentire la prosecuzione delle attività sportive calendarizzate;
4. di attestare che il servizio in oggetto non è reperibile nelle convenzioni CONSIP attive, né sussiste comparabilità tra alcun servizio presente sul MEPA come da verifica effettuata sul sito Internet www.acquistinretepa.it;
3. Di attestare che in data 18/09/2025 si sono concluse con esito positivo le verifiche di legge sulla veridicità delle dichiarazioni presentate dall'aggiudicatario sul possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnico - professionale avvalendosi del sistema FVOE;
4. Di dare atto che l'aggiudicazione definitiva di cui al punto 1) avviene subordinatamente agli adempimenti connessi alla stipulazione del contratto, che sarà successivamente sottoscritto mediante scrittura privata su supporto informatico dalle parti contraenti ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. e ai sensi del vigente Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti n. 411;
5. di dare atto che in caso di mancato perfezionamento del contratto di concessione, per causa imputabile al concessionario, si procederà al recupero delle somme non dovute, rideterminandone l'importo ai sensi dell'art. 2041 del Codice Civile;
6. di dare atto che il pagamento del servizio al concessionario, in base alla tariffa a passaggio/servizio offerta in sede di gara, pari ad € 19,08 al netto di IVA, sarà impegnativa per tutta la durata contrattuale, fatto salvo per l'adeguamento ISTAT e sarà dovuto dalle Società/Associazioni Sportive/Federazioni Sportive che utilizzeranno gli spazi concessi dalla Città; pertanto le prestazioni relative ai servizi effettuati dovranno essere fatturate ai soggetti richiedenti, i quali risponderanno di tutti gli adempimenti relativi ai pagamenti;
7. di dare atto dell'indispensabilità del servizio in oggetto, come specificato in premessa;
8. Di dare atto che per l'esecuzione del servizio di cui trattasi e delle relative prestazioni complementari presso il Palazzo del Ghiaccio Tazzoli, la Città metterà a disposizione del

Concessionario n. 2 macchine rasaghiaccio, oggetto di noleggio con risorse finanziarie a carico dell'Amministrazione;

9. Di dare atto che la manutenzione ordinaria e straordinaria dei macchinari sarà garantita dalla Ditta che fornirà i macchinari fatta eccezione per i seguenti casi: affilatura e acquisto delle lame, uso improprio e negligente dei macchinari da parte del personale impiegato dal concessionario, mancato rispetto dei termini di segnalazione di malfunzionamento dei macchinari (2 gg. dall'occorso e/o necessità di manutenzione periodica;

10 di dare atto che nelle ipotesi di cui al punto 9) del presente dispositivo il concessionario risponderà con spese a proprio carico e nulla potrà pretendere dall'Amministrazione a titolo di compartecipazione alla spesa in toto e/o parziale.

11. di dare atto che in caso di mancato perfezionamento del contratto di concessione, per causa imputabile al concessionario, si procederà al recupero delle somme non dovute, rideterminandone l'importo ai sensi dell'art. 2041 del Codice Civile;

12. Di dare atto che con separato provvedimento si provvederà all'accertamento dei canoni dovuti per gli esercizi finanziari 2026 e 2027, nonché delle relative modalità di corresponsione;

13. Di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;

14. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella Sezione "Amministrazione Aperta";

15. Di attestare che il presente provvedimento non rientra, per natura o contenuti, tra quelli assoggettati alle disposizioni in materia di valutazione di impatto economico;

16. di dare atto che la RUP della presente procedura è la Funzionaria in E.Q. della Divisione Eventi e Promozione Turistica - Sport e Tempo Libero, Dott.ssa Claudia Lomoro.

Si dichiara, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al/alla sottoscritto/a

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Dario Destefanis



**DIPARTIMENTO CULTURA, SPORT, GRANDI EVENTI E PROMOZIONE TURISTICA
DIVISIONE EVENTI E PROMOZIONE TURISTICA - SPORT E TEMPO LIBERO**

CIG

CPV 92620000-3

PROCEDURA NEGOZIATA N.

Da svolgersi sulla piattaforma telematica della Città

ALLEGATI

ALLEGATO 2/A - DISCIPLINARE TECNICO

ALLEGATO 2/B - INFORMATIVA PRIVACY

CAPITOLATO DI GARA

PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI LEVIGATURA GHIACCIO E PRESTAZIONI COMPLEMENTARI PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO PALAZZO DEL GHIACCIO TAZZOLI – VIA SANREMO, 67 - TORINO.

SEZIONE I – INFORMAZIONI GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL SERVIZIO

La Città di Torino intende affidare, mediante concessione, il servizio di levigatura ghiaccio e prestazioni complementari presso il Palazzo del Ghiaccio Tazzoli – Via Sanremo, 67 – Torino, che dovrà essere garantito a decorrere dal 01 gennaio 2026.

L'impianto consta di n. 2 piste, ciascuna di dimensioni di circa 30 mt. x 60 mt. Si precisa che la pista 1 è prevalentemente utilizzata per l'hockey, mentre per le altre discipline sportive (pattinaggio artistico, short – track ecc.) si utilizza la pista 2.

La concessione è prevista in un unico lotto indivisibile, in quanto il servizio per natura e tipologia di prestazioni richieste non è scorporabile.

La concessione è rilasciata dalla Città ed accettata dal concessionario, alle condizioni di fatto e di diritto indicate nel presente Capitolato e nel Disciplinare di gara.

ART. 2

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il concessionario dovrà utilizzare per l'esecuzione del servizio in oggetto e delle prestazioni complementari i macchinari messi a disposizione dalla Città, secondo quanto meglio specificato nel Disciplinare Tecnico (**Allegato 2/A**), cui si fa rinvio.

L'aggiudicatario dovrà garantire l'applicazione del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Lavoratori dello Sport (Codice CNEL – H077), oppure un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori, da indicare nell'istanza di ammissione.

ART.3

DURATA DEL CONTRATTO

La concessione avrà durata di anni 2 (due) e decorrerà a partire dal 01 gennaio 2026.

Ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., l'aggiudicatario sarà tenuto a stipulare il contratto di concessione, a richiesta dell'Amministrazione, entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione della gara, fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 27.2 del Disciplinare di Gara (**Alil. 1**).

ART. 4

REVISIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE

Come prescritto dall'art. 192 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., al verificarsi di eventi sopravvenuti straordinari ed imprevedibili, ivi compreso il mutamento della normativa o della regolazione di riferimento, purché non imputabili al concessionario, che incidano in modo significativo sull'equilibrio economico-finanziario dell'operazione, il concessionario può chiedere la revisione del contratto nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio sussistenti al momento della conclusione del contratto.

L'alterazione dell'equilibrio economico e finanziario dovuto ad eventi diversi da quelli di cui al primo periodo e rientranti nei rischi allocati alla parte privata sono a carico della stessa.

In sede di revisione ai sensi del comma 1 non è consentito concordare modifiche che alterino la natura della concessione o modifiche sostanziali che, se fossero state contenute nella procedura iniziale di aggiudicazione della concessione, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di una offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione della concessione.

ART. 5 **IMPEGNO TARIFFE**

La tariffa offerta in sede di gara per i servizi compresi nella concessione da applicarsi nei confronti delle Federazioni, degli Enti e delle Società assegnatarie degli spazi, sarà impegnativa per l'intera durata contrattuale e non potrà essere soggetta a revisione alcuna per aumenti che comunque dovessero verificarsi posteriormente all'offerta economica e per tutto il periodo contrattuale, fatto salvo l'adeguamento annuale ISTAT.

Il concessionario dovrà comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'importo della tariffa riaggiornato con l'indicazione dell'indice ISTAT applicato ed il mese di riferimento per il calcolo dell'adeguamento.

ART. 6 **OBBLIGHI SULLA SICUREZZA**

Il concessionario è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D. Lgs. n.81/2008 e s.m.i., con conseguente redazione del D.V.R. (Documento Valutazione del Rischio) di cui agli artt. 28 e 29 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Tale impegno è assunto dall'affidatario già in sede di presentazione dell'offerta mediante presentazione della "Dichiarazione di ottemperanza" allegata al Disciplinare di gara.

Sono a totale carico dell'operatore economico gli oneri per la sicurezza sostenuti per l'adozione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici afferenti l'attività svolta.

Conseguentemente, gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze prodotte nell'esecuzione del servizio di oggetto della presente concessione e non soggetti a ribasso, di cui all'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., sono stati valutati pari a zero.

Con ciò si intende che l'eliminazione o la riduzione dei rischi da interferenze è ottenuta con la sola applicazione delle misure organizzative ed operative che verranno individuate nel DUVRI e nella successiva riunione di coordinamento tra datore di lavoro dell'impresa aggiudicataria e datore di lavoro della sede dell'Ente Concedente oggetto del servizio.

Il concessionario è tenuto a predisporre, ai sensi della vigente normativa, il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) in caso di affidamento a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi di lavori effettuati all'interno dei locali oggetto di concessione.

Il concessionario è tenuto ad avviare le procedure, adottare le misure e predisporre tutte le attività, gli atti e i provvedimenti previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. per quanto concerne la sicurezza e l'igiene nei locali, nonché tutti gli atti e le azioni previste nei riguardi dei lavoratori dipendenti, degli utenti e dei fruitori.

In fase di esecuzione del contratto, eventuali ulteriori rischi da interferenza non previsti e non descritti nel citato allegato al Disciplinare di gara, conseguenti ad eventi non noti al momento dell'indizione della gara (variazione delle attività nella sede comunale, altri appalti in corso durante l'esecuzione del servizio), saranno oggetto di specifica valutazione da parte del Datore di lavoro della sede in cui si svolge la prestazione in contraddittorio con il datore di lavoro dell'impresa aggiudicataria.

SEZIONE II – OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

ART. 7

OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO, MODALITÀ E TEMPI DI ESECUZIONE

a. Comunicazione nominativo Referente

L'impresa aggiudicataria deve designare una persona con funzioni di "Referente", il cui nominativo dovrà essere notificato all'Ente Concedente.

Il Referente avrà il compito di decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problematiche che dovessero sorgere in merito al servizio di cui all'oggetto ed all'accertamento di eventuali danni. Pertanto, tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con detto Referente, che dovrà essere munito di delega espressa da parte dell'impresa aggiudicataria, dovranno intendersi fatte direttamente all'aggiudicataria stessa.

Detto Referente deve essere facilmente rintracciabile anche mediante telefono cellulare fornito dall'impresa aggiudicataria.

Quest'ultima è tenuta a fornire prova del regolare adempimento di tutti gli obblighi di cui al presente articolo.

b. Mancata conclusione del rapporto contrattuale

Qualora, per motivi diversi, non dovesse concludersi il rapporto contrattuale con il primo migliore offerente, sarà facoltà della Civica Amministrazione affidare il servizio al concorrente che segue in graduatoria, fatti salvi i diritti al risarcimento dei danni.

c. Modalità e tempi di esecuzione

L'esecuzione del servizio dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni del presente Capitolato di gara del Disciplinare Tecnico (**AII. 2/A**), delle condizioni offerte dal concorrente nella relazione tecnica prodotta in sede di gara, e di tutte le norme di legge e/o regolamenti vigenti applicabili all'oggetto, e dovrà essere effettuata con la massima diligenza.

A tal fine il concessionario dovrà registrare quotidianamente, con le modalità che riterrà più opportune l'ora, la società fruitrice, la pista interessata dal servizio di levigatura, il numero di passaggi effettuati, nonché tutti gli altri servizi collegati e richiesti nel presente Capitolato.

Il concessionario, con cadenza trimestrale, dovrà trasmettere alla Divisione Eventi e Promozione Turistica – Sport e Tempo Libero la seguente documentazione:

- rendicontazione del numero di passaggi effettuati sulle due piste, Società fruitrici e tariffe applicate per lo svolgimento del servizio secondo quanto indicato nell'Allegato 2/A "Disciplinare Tecnico";
- rendicontazione delle prestazioni complementari;

- rendicontazione delle tariffe introitate per lo svolgimento del servizio, con l'eventuale adeguamento ISTAT.

La documentazione su indicata dovrà essere presentata entro il giorno 10 del mese successivo a quello a cui si riferisce il trimestre.

L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione sulle fatture che il concessionario emetterà a fronte dei passaggi effettuati sulle piste a favore delle Società/Associazioni sportive fruitrici.

Il concessionario ha l'obbligo di trasmettere all'Amministrazione il fatturato realizzato al termine di ogni anno di durata della concessione entro 15 giorni dalla espressa richiesta in tal senso formulata dall'Amministrazione.

d. Altri obblighi

L'impresa aggiudicataria dovrà garantire una reperibilità tecnica, 24h/24h, per tutto il periodo del servizio.

ART.8

CANONE CONCESSORIO

Il concessionario dovrà versare, il canone concessorio di cui all'offerta economica (All. 1 C).

Il canone annuo dovrà essere corrisposto su ogni esercizio finanziario in cui è prevista la durata della concessione (1°gennaio 2026/1°dicembre 2028), nonché versato in n. 4 (quattro) rate trimestrali anticipate all'Ufficio Cassa della Divisione Eventi e Promozione Turistica – Sport e Tempo Libero, nella misura che sarà definita nel Contratto di Concessione.

L'Amministrazione si riserva di applicare la riduzione del canone, in relazione al mancato utilizzo delle piste, qualora ne ricorrano le condizioni di fatto e di diritto.

Il concessionario non potrà per nessuna ragione sospendere o posticipare unilateralmente il versamento del canone.

ART. 9

GARANZIA DEFINITIVA

Relativamente alla gestione del servizio, in fase di stipulazione del contratto, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi previsti dalla concessione, il concessionario dovrà prestare garanzia definitiva, costituita nelle forme e con le modalità di cui all'art. 106, commi 2, 3 e 4, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., pari al 10% dell'importo contrattuale.

In caso di garanzia definitiva prestata con fideiussione bancaria o polizza assicurativa, la medesima dovrà prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Città.

L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale e senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto del concessionario di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia definitiva deve essere tempestivamente reintegrata qualora, durante il periodo contrattuale, essa sia incamerata, parzialmente o totalmente.

Nelle fattispecie richiamate dal successivo art. 15 la Città incamererà la garanzia, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.

ART. 10

RESPONSABILITÀ DANNI ED EVENTUALE ASSICURAZIONE PER DANNI A TERZI

L'impresa aggiudicataria è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatisi nell'esecuzione del servizio, derivanti da cause di qualunque natura ad essa imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte dell'Amministrazione.

A copertura dei danni di cui sopra, l'impresa aggiudicataria dovrà stipulare apposita polizza assicurativa RCT/RCO (Responsabilità civile verso terzi / Responsabilità civile verso prestatori di lavoro) a copertura dei danni relativi ai rischi inerenti la gestione del servizio affidato e annoverare fra i terzi, l'Ente concedente.

La suddetta polizza dovrà avere i seguenti massimali:

RCT € 2.500.000,00 unico,

RCO € 2.500.000,00 con limite di 1.000.000,00 per persona.

In particolare la polizza assicurativa dovrà espressamente coprire i seguenti rischi:

- a) responsabilità civile verso terzi ivi compresi i dipendenti dell'Ente concedente ;
- b) rischi per danni diretti e indiretti.

Copia della suddetta polizza dovrà essere trasmessa entro 30 gg. dall'aggiudicazione all'Ente.

In caso di mancato pagamento dei premi assicurativi da parte dell'impresa, l'Ente Concedente avrà facoltà di risolvere il contratto con effetto immediato e richiedere il risarcimento dei danni conseguenti.

L'accertamento dei danni sarà effettuato dall'Ente Concedente alla presenza del rappresentante dell'impresa aggiudicataria, in modo tale da consentire a quest'ultima di intervenire nella stima.

Qualora l'impresa aggiudicataria non manifesti la volontà di partecipare all'accertamento in oggetto, l'Amministrazione provvederà autonomamente. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dall'impresa aggiudicataria.

Qualora l'impresa aggiudicataria o chi per essa, non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l'Ente Concedente è fin d'ora autorizzato a provvedere direttamente, trattenendo l'importo sul deposito cauzionale con obbligo di immediato reintegro.

In caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dell'art. 68 D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

ART. 11 **PERSONALE**

Prima dell'inizio del servizio, l'operatore economico aggiudicatario dovrà trasmettere alla Divisione Eventi e Promozione Turistica – Sport e Tempo Libero l'elenco nominativo di tutto il personale utilizzato con l'indicazione delle qualifiche possedute. Qualsiasi variazione rispetto all'elenco trasmesso deve essere immediatamente comunicata per iscritto.

Dovrà altresì essere fornito un elenco nominativo completo del personale, adeguatamente formato, da utilizzare in caso di eventuali sostituzioni, nonché il nominativo del Referente e suo eventuale sostituto.

Per il personale con funzioni di responsabilità dovrà essere trasmesso al suddetto Servizio il curriculum professionale.

Il concessionario impiegherà sul posto un responsabile con l'incarico di organizzare e controllare il personale, coordinandone le mansioni e verificando che tutti i compiti inerenti al servizio vengano eseguiti puntualmente e diligentemente.

In caso di sciopero del personale, l'operatore economico aggiudicatario deve darne notizia alla Civica Amministrazione con un anticipo di almeno due giorni.

Il personale dipendente, nessuno escluso, dovrà essere iscritto al libro unico del lavoro dell'Impresa Aggiudicataria.

Il concessionario sarà responsabile del comportamento del proprio personale e sarà tenuto all'osservanza delle leggi vigenti in materia di previdenza, assistenza ed assicurazione infortuni nonché le norme dei contratti di lavoro della categoria per quanto concerne il trattamento giuridico ed economico.

L'impresa aggiudicataria dovrà provvedere, a sua cura e spese, a tutti gli obblighi che le derivano dall'esecuzione del contratto, in ottemperanza alle norme del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché quelle in vigore nelle località in cui deve essere prestato il servizio oggetto della concessione presso i seguenti organismi: I.N.P.S., I.N.A.I.L., ASL., Laboratori di Sanità Pubblica, Ispettorato del Lavoro e VV.FF..

Ai sensi dell'art. 119 c. 7 del D.Lgs. 26/2023 e s.m.i., l'impresa aggiudicataria ha l'obbligo di trasmettere all'Ente Concedente, prima dell'inizio dell'attività e comunque non oltre 30 giorni dal verbale di consegna, la documentazione comprovante l'avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, Assicurativi ed Infortunistici.

Al personale impiegato nell'esecuzione della concessione ai sensi dell'art. 11 c. 1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., viene applicato il contratto collettivo nazionale (Codice CNEL – "H077") e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e indicato nell'art. 2 del presente Capitolato o quello indicato nell'offerta dall'Operatore economico.

Secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., il personale impiegato nell'attività dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, la data dell'assunzione e l'indicazione del datore di lavoro.

I lavoratori saranno tenuti ad esporre detta tessera durante l'espletamento delle prestazioni.

Il mancato obbligo della citata prescrizione comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal Decreto sopra citato.

ART. 12

TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

L'aggiudicatario è responsabile in relazione agli obblighi retributivi e contributivi del personale.

Art. 13

SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 188 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., è ammesso il subappalto, regolato dalle disposizioni di cui all'art. 119 del predetto Decreto.

Il concessionario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi di cui all'art. 119, comma 6 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 14

DIVIETO DI SUBCONCESSIONE

Il concessionario non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, la concessione, a nessun titolo e per nessuna ragione.

E' espressamente vietato da parte di soggetti diversi dal concessionario di trasferire la residenza e/o il domicilio personale e/o legale della propria società o altro presso l'impianto, pena la revoca della concessione.

SEZIONE III – CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO E EFFETTI GIURIDICI NELL'IPOTESI DI INADEMPIMENTO

ART. 15

CONTROLLI SULL'ESECUZIONE

L'Amministrazione si riserva di verificare la qualità del servizio offerto dal concessionario, mediante la somministrazione di questionari volti a rilevare il grado di soddisfazione degli stakeholders.

Le modalità e la eventuale periodicità con le quali potranno essere condotte le indagini conoscitive durante la vigenza della concessione saranno comunicate al concessionario con congruo anticipo dall'Amministrazione.

Il Referente dell'impianto verificherà periodicamente il regolare svolgimento del servizio, con obbligo di segnalazione al RUP di eventuali difformità rispetto alle condizioni di cui al presente Capitolato. In presenza di tali difformità, il RUP provvederà a inoltrare formale diffida al concessionario. In tal caso il concessionario avrà l'obbligo, entro 15 gg. consecutivi dal ricevimento della diffida mediante PEC, di provvedere alla regolarizzazione delle difformità riscontrate. In caso contrario, considerata la gravità delle stesse, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto per fatto imputabile al concessionario e rivalersi sul deposito cauzionale definitivo a titolo di risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione.

ART. 16

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Il concessionario decade dalla concessione, con incameramento della garanzia definitiva, nei seguenti casi:

- cessione totale o parziale della concessione;
- fallimento del concessionario o situazione equivalente;
- reiterate violazioni delle modalità di svolgimento del servizio, accertate e contestate dalla Città;
- reiterate gravi mancanze e negligenze nell'utilizzo dei macchinari da parte del personale incaricato dal concessionario;
- reiterati ritardi nella segnalazione di necessità di interventi di manutenzione riguardanti i macchinari noleggiati dalla Città;
- irregolarità di posizione fiscale relativa all'attività di gestione del servizio affidato, comunque accertata;
- mancato rispetto degli obblighi di natura assicurativa;
- inosservanza delle norme e prescrizioni del Contratto Collettivo di Lavoro di cui al precedente art. 2 del presente Capitolato;

Il concessionario è obbligato al risarcimento dei danni provocati dai comportamenti su elencati.

Il concessionario decade dalla concessione, fatta salva la possibilità per la Città di richiesta di risarcimento danni, in caso di mancato reintegro della garanzia definitiva nei casi di incameramento della stessa.

La decadenza è pronunciata con determinazione dirigenziale da notificare al concessionario, preceduta da contestazione in conformità alle disposizioni procedurali previste nella legge n. 241/1990 e s.m.i.

ART. 17 **REVOCA**

La Città potrà procedere alla revoca della concessione nei seguenti casi:

- per rilevanti motivi di pubblico interesse;
- per gravi motivi di ordine pubblico.

L'atto di revoca, preceduto da formale contestazione al concessionario, è disposto con determinazione dirigenziale ed ha effetto dal giorno stabilito nell'atto stesso.

Nessuna pretesa il concessionario può avanzare a seguito dell'atto di revoca.

ART 18 **RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO**

L'Ente concedente può dichiarare risolta la concessione e recedere dal contratto al verificarsi delle condizioni previste all'art. 190 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

ART 19 **RINNOVO DEL CONTRATTO**

Alla scadenza della concessione la stessa non si rinnoverà automaticamente.

SEZIONE IV – SICUREZZA SUL LAVORO

ART. 20

OSSERVANZA LEGGI E DECRETI – SICUREZZA SUL LAVORO

A) Osservanza Leggi e Decreti

L'impresa aggiudicataria sarà altresì tenuta all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in genere di tutte le prescrizioni che siano e che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma durante l'esecuzione del contratto.

L'impresa aggiudicataria è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatisi nell'esecuzione del servizio in oggetto derivanti da cause di qualunque natura ad essa imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte dell'Ente Concedente.

B) Sicurezza sul lavoro

Prima dell'avvio dell'esecuzione del servizio in oggetto ai fini dell'attuazione dei commi 2, lettere a) e b) e 3 dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. l'impresa si impegna a sottoscrivere, congiuntamente all'Ente Concedente, il DUVRI (documento unico di valutazione del rischio), di cui all'art. 26, comma 3 del D. Lgs. 81/2008.

Il DUVRI riporta alcune prescrizioni generali in materia di sicurezza ed individua i principali rischi da interferenze potenzialmente presenti nelle sedi oggetto della concessione e le relative misure da adottare per eliminarli o ridurli.

In fase di esecuzione del contratto, eventuali ulteriori rischi da interferenza non previsti nel DUVRI, conseguenti ad eventi non noti al momento dell'indizione della gara (variazione delle attività nella sede comunale, altri appalti in corso durante l'esecuzione del servizio), saranno oggetto di specifica valutazione da parte del Datore di lavoro della sede in cui si svolge la prestazione in contraddittorio con il datore di lavoro dell'impresa aggiudicataria.

SEZIONE V – INFORMAZIONI CONCLUSIVE

ART. 21

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

L'impresa affidataria è tenuta ad eseguire in proprio il servizio oggetto del presente Capitolato. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 36 del Regolamento dei Contratti e dell'art. 188 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

ART. 22

SPESE DI STIPULA, CONTRATTO ED ONERI DIVERSI

Tutte le spese inerenti e conseguenti all'affidamento della concessione saranno a carico dell'impresa aggiudicataria, comprese quelle contrattuali.

ART. 23

FALLIMENTO O ALTRE CAUSE DI MODIFICA DELLA TITOLARITÀ DEL CONTRATTO

In caso di fallimento o amministrazione controllata dell'impresa aggiudicataria, la concessione si intende senz'altro revocata e l'Ente Concedente provvederà a termini di legge. Per le altre modificazioni del contratto si applicano le disposizioni dell'art. 189 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

ART. 24

DOMICILIO E FORO COMPETENTE

A tutti gli effetti della presente concessione, il Foro competente per eventuali controversie sarà quello di Torino.

ART. 25

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE/2016/679 e del D.lgs. 30/06/2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente capitolato di gara, a tale proposito viene allegata l'informativa (ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di cui sopra) (Allegato 2/B).

Il Dirigente della Divisione

Dott. Dario Destefanis

Firmato digitalmente

Responsabile unico del Progetto: Dott.ssa Claudia LOMORO

DISCIPLINARE TECNICO

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO: Il servizio prestato dovrà garantire la fruibilità degli spazi a favore delle Società/Associazioni/Federazioni Sportive assegnatarie dei medesimi, secondo il prospetto delle assegnazioni che verrà fornito al concessionario e, all'occorrenza, di altri legittimi utilizzatori dell'impianto (frequentatori liberi e scolaresche). Dovranno altresì essere garantiti i passaggi e le lavorazioni necessarie per le attività di pattinaggio libero e per gli eventi organizzati dalla Città (da ritenersi inclusi nel contratto di concessione).

A mero titolo indicativo, il numero di passaggi previsti in condizioni di uso ordinario è il seguente:

- n. 60 passaggi settimanali complessivi sulle due piste dal lunedì al venerdì; occorrerà altresì assicurare la contemporaneità dei passaggi durante l'orario giornaliero quantificabile in circa il 20%;
- n. 10 passaggi il sabato elevabili fino a n. 15 (in caso di gare);
- n. 10 passaggi la domenica elevabili fino a n. 20 (in caso di gare)

Il concessionario dovrà garantire, nell'esecuzione del servizio, il numero di passaggi settimanali indicato nell'offerta tecnica e sulla base della quale la Commissione assegnerà il relativo punteggio tabellare.

PRESTAZIONI COMPLEMENTARI COMPRESSE NEL CONTRATTO DI CONCESSIONE

Il servizio consiste nella levigatura ghiaccio delle due piste comprensivo delle seguenti attività:

- posizionamento e movimentazione dei materassi per lo short - track presso la pista 2 (due) secondo le prescrizioni d'uso del costruttore che verranno fornite dall'Amministrazione al concessionario. Il concessionario dovrà effettuare il servizio con frequenza e costanza tale da garantire la tenuta delle protezioni e il loro libero movimento sul ghiaccio, in modo da assorbire le forze in caso di cadute e/o urti contro le barriere da parte degli atleti e giocatori, permettendo lo svolgimento dell'attività sportiva in piena sicurezza;
- passaggio macchina rasabordi: almeno 4 passaggi al mese (due in pista 1 e due in pista 2) e, comunque, all'occorrenza;
- mantenimento costante dello spessore del ghiaccio a 4 cm; nel caso in cui lo stesso risultasse inferiore occorrerà provvedere al ripristino dello spessore richiesto mediante irrigazione delle piste (indicativamente una volta alla settimana);
- rimozione di eventuali accumuli di ghiaccio dalle piste al fine di garantire la fruibilità delle stesse in condizioni standard ottimali da parte degli utilizzatori;
- tracciatura delle piste all'occorrenza (indicativamente 1 volta al mese), provvedendo immediatamente al ripristino della stessa in caso di non sufficiente visibilità della tracciatura. La tracciatura delle piste dovrà essere perfettamente visibile in occasione della disciplina dello short-track;
- controllo balaustre presso la pista 1, e in particolare verifica quotidiana della funzionalità delle balaustre poste lungo la pista ed eventuali interventi di riparazione in caso di danneggiamento delle stesse, da effettuarsi immediatamente;
- sostituzione vetri di protezione della pista 1 in caso di rottura, danneggiamento (più frequente durante l'attività di hockey su ghiaccio) con intervento tempestivo e con utilizzo dei vetri

e materiali di sostegno messi a disposizione della Città;

- posizionamento porte (verso la pista 1) per le partite di hockey con foratura ghiaccio per posizionamento "flexPeg" prima di ogni partita e di ogni allenamento (indicativamente 30 posizionamenti a settimana);
- rifacimento ghiaccio delle due piste prima dell'inizio dell'attività agonistica dopo la sghiacciatura e/o all'occorrenza;
- sghiacciatura delle 2 piste nel periodo di chiusura delle stesse con asciugatura dell'acqua formatasi o all'occorrenza;
- rasatura ghiaccio per il pattinaggio libero (sabato e domenica) e per la fruizione da parte delle scuole all'occorrenza (nel corso dell'anno scolastico). A tal riguardo si precisa, a titolo indicativo, che i passaggi sono all'incirca una novantina.

UTILIZZO MACCHINARI PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO: Per l'esecuzione del servizio di cui trattasi e dei servizi complementari nelle due piste, la Città metterà a disposizione del Concessionario n. 2 macchine rasaghiaccio, oggetto di noleggio a carico dell'Amministrazione.

Il concessionario dovrà mettere a disposizione n. 1 macchina rasabordi, secondo la modalità, (acquisto e/o noleggio con o senza riscatto finale), che riterrà più opportuna in modo da garantire che il servizio venga svolto con carattere continuativo e a regola d'arte.

Gli interventi di manutenzione sulle macchine saranno comprese nel noleggio dei macchinari a carico della Città (fatto salvo quanto sotto specificato) e saranno disposte dalla ditta affidataria del servizio di noleggio, ad eccezione dell'affilatura e dell'acquisto delle lame che saranno a carico del concessionario.

Il concessionario pertanto provvederà a sua cura e spese:

- all'esecuzione del servizio comprensivo delle prestazioni complementari;
- all'affilatura delle lame e all'acquisto delle medesime (se necessario);
- alla manutenzione ordinaria e straordinaria della macchine rasaghiaccio qualora il personale preposto al servizio causi danni ai macchinari per uso improprio, imperizia, negligenza o per utilizzo non conforme alla formazione impartita dalla ditta affidataria del servizio di noleggio dei macchinari e/o dai manuali d'uso.
- all'utilizzo a regola d'arte e con personale adeguatamente formato e qualificato dei macchinari occorrenti per l'esecuzione del servizio nelle due piste presenti nell'impianto, garantendo la fruibilità delle stesse a favore delle Società Sportive assegnatarie degli spazi e, all'occorrenza, di altri legittimi utilizzatori dell'impianto (frequentatori liberi, scolaresche ecc.);

I macchinari, dopo l'utilizzo, devono essere ricoverati in modo tale da non costituire ostacolo alle vie di fuga e nel rispetto delle condizioni di sicurezza.

TARIFFA APPLICABILE: Il concessionario, quale controprestazione del servizio, avrà la possibilità di riscuotere da Società/Associazioni Sportive/Federazioni Sportive la tariffa a passaggio/servizio offerta in sede di gara.

La tariffa offerta per i servizi compresi nella concessione da applicarsi nei confronti dei soggetti su indicati sarà impegnativa per l'intera durata contrattuale, salvo quanto previsto dall'art. 5 del Capitolato cui si rinvia.

PRECISAZIONI SULL'IMPORTO DEL CANONE ANNUO DA CORRISPONDERE ALLA CITTA':

Il canone minimo posto a base di gara che il concessionario dovrà versare alla Città si intende calcolato in misura fissa (pari a circa al 20% del costo al netto di IVA del noleggio dei macchinari a carico della Città).